

**Circolare n.39 MEL/cc  
15 dicembre 2011**

**PRODOTTI PIROTECNICI  
- CIRCOLARE ESPLICATIVA  
DEL MINISTERO DELL'INTERNO  
INERENTE LA VENDITA AL  
DETTAGLIO DI PRODOTTI  
PIROTECNICI "EX DECLASSIFICATI".**

La normativa sui prodotti pirotecnici è stata oggetto di revisione a livello comunitario con la Direttiva 2007/23/CE, che tra le varie disposizioni, ha previsto un nuovo sistema di classificazione di tali manufatti.

Il Decreto legislativo 4 aprile 2010, n.58, di recepimento della direttiva citata, all'art. 3 ha definito una nuova classificazione dei prodotti pirotecnici distinti, ora, in 3 gruppi: fuochi d'artificio, articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici. Questi, a loro volta sono suddivisi in ulteriori categorie ed in generale sono classificati dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, finalità, nonché livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità.

Il Ministero dell'Interno, con Decreto 9 agosto 2011, attuativo dell'art.18 del D.Lgs. 58/10, ha definito le necessarie corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici secondo la normativa europea e le categorie previste dall'art. 82 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal Decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

La tavola di corrispondenza tra le classificazioni è contenuta nell'allegato 1 al DM 9.8.2011 e si riporta in calce alla presente circolare.

Le sigle T1 e T2 si riferiscono ad artifici pirotecnici teatrali, mentre P1 e P2 si riferiscono ad altri articoli (praticamente gli airbag e i pretensionatori).

All'art. 5 del D.lgs. 58/2010 sono stati individuati i limiti di età o i titoli necessari per l'acquisto dei prodotti così riclassificati:

- a) Quattordici anni per l'acquisto degli artifici di categoria 1 eu;
- b) Diciotto anni per gli artifici della categoria 2 eu e gli artifici per uso scenico ed altro scopo, classificati T1 e P1;
- c) Il possesso del porto d'armi per quelli della categoria 3 eu;
- d) l'abilitazione ex art. 101 TULPS per i cosiddetti fuochi professionali della categoria 4 eu ed altri artifici T2 e P2.

Per gli esercizi già autorizzati, alla data di entrata in vigore del decreto 9.8.2011 continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.

Si evidenzia che uno degli effetti della nuova normativa sarà che nell'arco di due anni (tempi previsti per lo smaltimento delle giacenze di magazzino), sul mercato italiano, non dovrebbero essere più presenti prodotti appartenenti alla categoria della cosiddetta "libera vendita" o "declassati", in quanto questi andranno ricollocati all'interno delle nuove categorie in rapporto alle loro caratteristiche.

In tale contesto si inserisce la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno del 23 novembre 2011, che si allega.

Essa contempla indicazioni circa la vendita al dettaglio delle scorte degli artifici pirotecnici "ex declassificati", acquistati prima e/o dopo l'11 settembre 2011, data di entrata in vigore del DM 9 agosto 2011.

La circolare descrive gli adempimenti cui sono tenuti gli esercizi di vendi-

ta al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza e quelli dotati di licenza di pubblica sicurezza, che commercializzano articoli non classificati tra i prodotti esplodenti di cui all'art. 3 DM 9 agosto 2011. In sintesi si richiamano gli aspetti principali.

**Adempimenti per gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza.**

Regime di vendita delle scorte ( prodotti acquistati prima dell'11 settembre 2011).

Tabaccai, giornali, supermercati ed altri esercizi possono vendere ai maggiori di 18 anni e senza obbligo di rietichettatura secondo la nuova normativa europea, le scorte di prodotti di cui all'art.3 del DM 9 agosto 2011 lett. b) c) d), ossia appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione), nonché D ed E.

Si richiama l'articolo che individua i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti secondo la ripartizione che segue:

- 1) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo "PETARDO" e del tipo "RAZZO", di cui all'art.5, comma 3, del decreto legislativo n. 58/2010, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota b) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973;
- 2) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell'articolo 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- 3) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell'articolo 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S."

Regime di vendita dei prodotti acquistati dopo l' 11 settembre 2011

Vendibili ai maggiorenni, i dettaglianti li possono acquistare solo se "ri-classificati" dall'importatore o fabbricante e garantiti da documentazione scritta che attesti l'appartenenza alla V categoria gruppo D o gruppo E, sebbene ancora etichettati come "declassificati". Il grossista intermediario deve a sua volta garantire il dettagliante in merito al tipo di prodotto che può acquistare, detenere, rivendere.

In caso di violazioni si applicano le sanzioni in materia di commercio abusivo di materiali esplodenti (art. 678 c.p.) e quelle previste all'art. 55 del T.U.L.P.S in materia di competenza, rilascio, validità temporale del nulla osta e acquisto di esplosivi.

Regime di detenzione dei prodotti acquistati prima dell'11 settembre 2011

Nel rispetto della normativa antincendio agli esercizi commerciali è consentita la detenzione dei prodotti appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione), D ed E.

E' esclusa la detenzione dei prodotti riclassificati ed appartenenti alla categoria IV, ossia degli artifici pirotecnici del tipo "PETARDO" o del tipo "RAZZO", destinati esclusivamente ad uso professionale.

#### Regime di detenzione dei prodotti acquistati dopo dell'11 settembre 2011

Gli esercizi commerciali possono detenere: fino a 25 Kg netti di manufatti della V categoria gruppo D; non oltre 10 Kg netti di manufatti della V categoria gruppo E.

#### **Adempimenti per gli esercizi di minuta vendita dotati di licenza di pubblica sicurezza.**

##### Regime di vendita

I manufatti riclassificati possono venderli ai maggiori di 18 anni ed ai pirotecnici abilitati, mentre per i gestori di attività commerciali non sussiste obbligo di rietichettatura.

I titolari di licenza di minuta vendita, poiché devono registrare le operazioni giornaliere, provvedono all'aggiornamento del registro nel caso di vendita di prodotti riclassificati appartenenti alla IV categoria (artifici pirotecnici del tipo "PETARDO" e del tipo "RAZZO", di cui all'art.5, comma 5, del D.Lgs 4 aprile 2010, n. 58, destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo "RAZZO", di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo) ed alla V cat. gruppo C.

##### Regime di detenzione:

##### Prodotti acquistati prima dell'11 settembre 2011 costituenti scorte

Continuano ad essere detenuti, se considerati non esplodenti, fino ad esaurimento, alle stesse condizioni di deposito previste prima dell'11 settembre.

##### Prodotti acquistati dopo l'11 settembre 2011.

In base alle disposizioni transitorie e finali del DM 9 agosto 2011, entro l'11 settembre 2012, dovranno essere aggiornate le licenze degli esercizi già autorizzati alla vendita di tali manufatti con l'indicazione della V categoria gruppo D ed E.

#### **Allegato 1**

Cat. 1	V E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica)
--------	--

	V D
Cat. 2	V C
	V D (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150; se singoli artifici ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non superiore a gr 120 (se singoli coni non superiore a 60 gr)
Cat. 3 eu	IV
Cat. 4 eu	IV
T1	V C
T 2	IV
P 1	V E (air bag, pretensionatori, generatori di gas, attuatori pirotecnici, tagliacavi)
	V D (dispositivi illuminanti di superficie: segnali a mano)
	V C (dispositivi illuminanti di superficie)
P 2	V B (ritardi pirotecnici, accenditori elettrici e non, miccia a lenta e rapida combustione, miccia istantanea non detonante e miccia di accensione a rivestimento)
	IV (petardi per ferrovia, semilavorati per fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti di superficie)